

DR. MICHAEL PALLA
DR. JOACHIM KNOLL
DR. CHRISTIAN GASSER
DR. IRENE ZAMBIASI

A tutti i nostri clienti

Loro indirizzi

Bolzano, 01 luglio 2010

Oggetto: Manovra estiva D. L. 31 maggio 2010, n. 78

Egregi clienti!

Seguendo lo stile dei precedenti governi, anche il Governo di Berlusconi ha emanato una manovra per il 2010 usando il bastone e la carota, senza che sia ravvisabile una riforma strutturale, di cui ci sarebbe tanto bisogno in vari settori. In questo senso il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 contiene varie disposizioni riguardanti una riscossione di tributi e contributi più rapidi, un nuovo sistema automatizzato di controlli incrociati tra fisco e previdenza per contenere i fenomeni di microevasione e vari nuovi strumenti per contrastare l'evasione. Con la presente circolare saranno accennate le principali novità in campo tributario.

Premi ai Comuni che recuperano gettito

I Comuni vengono invitati alla collaborazione all'accertamento delle entrate tributarie statali. Le modifiche hanno interessato innanzitutto l'obbligo, per tutti gli enti locali, di dotarsi del consiglio tributario, quale organo istituzionalmente deputato a gestire i rapporti con le agenzie fiscali. La collaborazione sarà remunerata con una percentuale pari al 33 per cento calcolata sulle maggiori somme riscosse a titolo definitivo .

Lotta contro le case "fantasma"

A pena di nullità, gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi, che abbiano a oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti o meglio su unità immobiliari urbane devono contenere a) l'identificazione catastale; b) il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto; c) la dichiarazione resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.

Anche con riguardo alle locazioni ed affitti la manovra dispone che a partire dal 01° luglio 2010 occorrerà indicare i dati catastali nella richiesta di registrazione dei contratti di locazione o affitto; lo stesso vale per i contratti di cessione, risoluzione o proroga, anche tacita, dei contratti di locazione e di affitto. Per consentire al contribuente l'indicazione dei dati catastali nella richiesta di registrazione, l'agenzia delle Entrate ha, da un lato, aggiornato il cosiddetto "modello 69" e, dall'altro, ha elaborato un nuovo modello, denominato "Cdc" ("comunicazione dati catastali") per comunicare le cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione e di affitto.

Uso libero del contante solo sotto 5mila euro

Dal 31 maggio 2010 l'uso del contante e titoli al portatore devono essere inferiori a 5mila euro. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5mila euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. I libretti di risparmio al portatore o titoli simili, il cui saldo è pari o superiore a 5mila euro dovranno essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo dovrà essere ridotto sotto 5mila euro entro il 30 giugno 2011.

Fattura telematica d'obbligo da 3mila euro

La manovra impone a tutti i soggetti IVA un nuovo obbligo di comunicazione telematica di tutte le operazioni di importo pari o superiore a 3mila euro. Il dettaglio del funzionamento dello strumento lo conosceremo solo quando verrà emanato il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate che fisserà le modalità ed i termini della comunicazione.

Accertamento sintetico – "redditometro"

La norma prevede la revisione completa dell'accertamento sintetico, al fine di adeguarlo al mutato contesto socio economico dell'ultimo decennio. L'ufficio può determinare sinteticamente il reddito sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, "salva la prova, che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. L'accertamento sintetico risulta possibile se il reddito determinato presuntivamente dall'ufficio sarà superiore di almeno il 20% rispetto a quello dichiarato.

Più controlli per imprese "apri e chiudi" ed "in perdita"

Maggiori controlli alle imprese che cessano l'attività entro un anno dalla data di inizio ovvero a quelle che risultano in perdita per più di un periodo d'imposta. Queste informazioni vengono ora utilizzate dall'agenzia delle entrate, dall'Inps e dalla Guardia di finanza per selezionare i contribuenti da sottoporre a controllo.

Ritenuta del 10% con riferimento ai bonifici per potere fruire della detrazione del 36% e 55%

A partire dal 1° luglio 2010 le banche e poste italiane, all'atto dell'accredito del pagamento, effettuato tramite bonifico bancario dai contribuenti per beneficiare degli oneri detraibili del 36% e 55% dovranno trattenere una ritenuta del 10%, in acconto dell'IRPEF o dell'IRES. Il pagamento delle ritenute dovrà essere eseguito con il modello F24 e le singole modalità saranno individuate con un provvedimento delle Entrate.

La documentazione sul transfer pricing "blocca" le sanzioni

Nessuna sanzione, in caso di accertamento se il contribuente dimostrerà, attraverso l'esibizione di documentazione conforme alle direttive OCSE, di esser stato in buona fede nel determinare i prezzi di trasferimento conformi al valore normale. La consegna della relativa documentazione in sede di controllo è condizione necessaria ma non sufficiente per la non applicazione delle sanzioni. Ad essa, infatti, si associa quella dell'invio preventivo di apposita comunicazione all'amministrazione finanziaria, con cui il contribuente dichiara di essere in possesso della suddetta documentazione, secondo modalità e termini che dovranno essere stabiliti anche essi – come i requisiti che detta documentazione deve avere – dal provvedimento del direttore dell'Agenzia.

Inoltre, entro 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento scadrà il termine di 90 giorni per l'invio della comunicazione relativamente a periodi di imposta anteriori a quello in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto.

Operazioni INTRA – UE: denuncia di inizio attività con opzione

La manovra dispone che chi intende effettuare operazioni intracomunitarie deve comunicare l'opzione nella denuncia di inizio attività. Entro 30 giorni dalla attribuzione della partita IVA, l'ufficio può negare questa facoltà. L'amministrazione finanziaria istituirà una banca dati dei contribuenti che operano in ambito intracomunitario.

La riscossione: l'avviso manda in soffitta la cartella – Sospensione giudiziale a durata limitata

Dal 1° luglio 2001, per i periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, gli atti di accertamento emanati dall'agenzia delle Entrate riguardanti imposte sui redditi e IVA, con relative sanzioni, dovranno contenere l'intimazione ad adempiere entro 60 giorni degli importi richiesti a titolo provvisorio o definitivo.

Le somme accertate dovranno essere pagate entro il termine di presentazione del ricorso. Anche in caso di contestazione, infatti, il contribuente è tenuto a versare l'imposta accertata nella misura del 50%, con gli interessi maturati.

In mancanza del pagamento, decorsi i termini di legge, l'agente è legittimato a intraprendere l'azione esecutiva in base al titolo che è rappresentato dall'avviso di accertamento.

Tutti gli atti impositivi diventano esecutivi già all'atto della notifica e devono contenere l'avvertimento che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento – che deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica della pretesa fiscale – la riscossione delle somme è affidata agli agenti per procedere all'esecuzione forzata.

Le cartelle esattoriali potranno essere notificate a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.

Il provvedimento di sospensione adottato dal Giudice tributario non può in ogni caso superare il periodo di 150 giorni. Dunque, a prescindere che sia stata fissata l'udienza di merito di discussione della controversia, l'efficacia del provvedimento del giudice viene meno decorsi 150 giorni dal momento in cui è stato adottato.

Divieto di compensazione

A decorrere dal 1° gennaio 2011 è vietata la compensazione dei crediti concernenti le imposte erariali fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500,00 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Premi agevolati per tutto il 2011

La manovra 2010 estende al 2011 il trattamento agevolato per i premi di produttività, erogati ai lavoratori dipendenti del settore privato. L'agevolazione è riservata ai titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40mila euro e nei limiti di un importo annuale del premio di 6 mila euro. La norma contiene un forte ridimensionamento dell'agevolazione, in quanto la tassazione agevolata riguarderà solo i premi che hanno la loro fonte in un contratto collettivo di secondo livello connessi ad incrementi della produttività aziendale.

Regime fiscale di attrazione europea

Alle imprese residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, che intraprendono in Italia nuove attività economiche, nonché ai loro dipendenti e collaboratori, si può applicare, in alternativa alla normativa tributaria italiana, la normativa tributaria vigente in uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Questa norma necessita del relativo consenso dell'UE. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze saranno stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.

Anche se l'elenco delle novità fiscali di cui sopra non è esaustivo, il lettore si rende conto della portata invasiva che esse avranno per tutti i contribuenti in termini di maggiore burocrazia ed aumento dei relativi costi.

Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e coglie l'occasione per porgere,

Cordiali saluti

Palla – Knoll & Partner